

SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO

tra

REGIONE LOMBARDIA (P.I. 80050050154) in persona del legale rappresentante Presidente della Regione *p.t.*, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 (di seguito anche “Regione”)

e

COMUNE DI PIEVE EMANUELE (C.F. 80104290152 – P. IVA 04239310156), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Pieve Emanuele (MI), in Via Viquarterio n. 1, (di seguito anche il “**Comune**”)

PREMESSE

Le vicende sottese al presente accordo transattivo si pongono all'interno del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015 e, in particolare, di quanto previsto in merito all'Asse IV “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”, obiettivo specifico IV.e.1 “Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane”. Regione Lombardia e i comuni di Assago (capofila), Basiglio, Zibido San Giacomo e Pieve Emanuele sottoscrivevano in data 22 dicembre 2016 un accordo per la realizzazione del Progetto “Più Bici” finalizzato a dotare i comuni di cui sopra di un percorso ciclabile.

Al progetto veniva assegnato complessivamente il contributo fino ad un massimo di € 1.165.351,34 (pari al 66,98% della spesa massima ammissibile determinata in € 1.739.849,70, di cui € 233.811,89 per l'operazione ID 115892 – 4 al Comune di Pieve Emanuele).

I comuni aderenti, ciascuno in ragione del lotto da realizzarsi, dovevano attenersi alle “Linee Guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammissibili della Misura Mobilità Ciclistica”.

Quanto all'attività di controllo, le Linee guida – al p.1.6 - prevedevano che funzionari comunitari, statali o regionali potessero effettuare in qualsiasi momento controlli anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle procedure seguite e degli interventi realizzati con il contributo pubblico erogato. Il successivo p.1.7 Rinunce e decadenze, prevedeva quale causa di decadenza *“l’emergere, in sede di verifica, di irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato”*.

L'Accordo sopracitato prevedeva la realizzazione di cinque lotti funzionali, tra i quali quello relativo alle opere nel Comune di Pieve Emanuele. Tali opere venivano realizzate e collaudate entro il termine del 30 giugno 2020, come stabilito nel decreto di proroga n. 4812 del 22 aprile 2020 e come attestato dal RUP nel monitoraggio periodico procedurale di luglio 2020. Solo successivamente al collaudo delle opere, il Comune di Pieve Emanuele presentava richiesta di liquidazione della “prima quota”. In proposito si precisa che la liquidazione della prima quota interveniva, su richiesta, titolo di anticipazione dopo la comunicazione a Regione di avvenuta consegna lavori, corredata dalla relativa documentazione.

Con la richiesta di liquidazione della prima quota, veniva attivata la fase di controllo secondo la procedura stabilita nel Manuale Gestione SI.GE.CO. per l'accertamento di eventuali irregolarità.

Nell'ambito della fase di controllo conseguita alla richiesta di liquidazione della prima quota, con Nota del 7 luglio 2020, il Responsabile delle fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa segnalava alle Responsabili d'Asse ed al Responsabile d'Azione presunte violazioni normative nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi al lotto aggiudicato dal Comune di Pieve Emanuele.

La Responsabile d'Asse ed il Responsabile d'Azione, con Nota del 23 luglio 2020, ritenevano fondati i rilievi e comunicavano, sia al Comune capofila che al Comune, l'avvio del

procedimento di accertamento di irregolarità ai sensi del paragrafo 4.2 del Manuale di gestione delle irregolarità di SI.GE.CO.

In particolare, le contestazioni attenevano alla procedura di scelta del contraente, affidata a centrale di committenza, che, ad esito dell'istruttoria di Regione Lombardia, risultava priva dei requisiti, come di seguito precisato:

- si riteneva che Asmel consortile non rivestisse la qualifica di “organismo di diritto pubblico”, poiché non operava per conto degli aderenti senza finalità di lucro, tanto è vero che il servizio di utilizzo della piattaforma veniva remunerato dagli utilizzatori, violando con ciò, tra l'altro, l'articolo 41, comma 2 -bis del Codice dei contratti. In assenza del riconoscimento di organismo di diritto pubblico, ovvero di amministrazione aggiudicatrice, Asmel consortile non poteva, pertanto, essere abilitata a svolgere attività di centrale di committenza;
- si aggiungeva che, condividendo quanto espresso da ANAC con delibera n. 179 del 26 febbraio 2020, successiva alla conclusione della procedura e dei lavori di realizzazione della pista, ma precedente alla richiesta di prima quota presentata in SIAGE tramite il capofila Assago (prot. SiAge n. S1.2020.0010902 in data 29 aprile 2020), Asmel consortile non avrebbe potuto essere considerata come Centrale di committenza in house, perché i Comuni del “sistema Asmel” non avevano mai richiesto ad ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti, nei confronti di proprie società in house, come invece chiaramente prescritto dall'articolo 192 del D.lgs. 50/2016;
- si evidenziava, infine, la violazione dell'art. 39, comma 2 del d. lgs. 50/2016 avendo il Comune affidato ad Asmel attività di committenza ausiliaria in difetto delle procedure di gara, diversamente da quanto espressamente stabilito dalla disposizione citata per i casi non riconducibili al ricorso ad una Centrale di committenza, ed avendo affidato tra le attività di committenza ausiliarie la gestione delle procedure di appalto, che non poteva essere affidata a soggetto non individuato come centrale di committenza.

Nonostante le controdeduzioni inviate dal Comune sul punto, Regione Lombardia riteneva che le stesse non fossero in grado di superare tutte le contestazioni svolte in punto di violazione della normativa in materia di pubblici appalti.

La conferma della valutazione delle asserite irregolarità menzionate determinava l'adozione del provvedimento di decadenza così motivato:

- violazione degli articoli 37 e 39 del d. lgs. n. 50/2016 per il ricorso ad una centrale di committenza priva di requisiti (Asmel Consortile s.c.a.r.l.);
- violazione dell'articolo 39 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 per il mancato ricorso a procedura di evidenza pubblica per lo svolgimento di attività ausiliaria;
- violazione dell'articolo 41 comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016, relativa al divieto di porre a carico degli aggiudicatari i costi connessi alla gestione della piattaforma

L'accertamento delle predette asserite irregolarità comportava la decadenza dal contributo relativo al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 assegnato al Comune di Pieve Emanuele, per l'importo complessivo di € 233.811,89.

Il Comune, dopo aver proposto inizialmente ricorso avverso il provvedimento regionale avanti al TAR Lombardia contestando la legittimità del decreto di decadenza e a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito avvenuta con sentenza n. 1654/2021, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano R.G. 41036/2021.

Successivamente, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 24 novembre 2022 reso ai sensi dell'articolo 273 c.p.c., provvedeva alla riunione del giudizio citato con quello nelle more riassunto dalla Società Asmel Consortile dinanzi al Tribunale ordinario di Milano in data 3 maggio 2022 a seguito del medesimo processo amministrativo definito dal TAR Lombardia con la sentenza n. 1654 del 6 luglio 2021, avente R.G. n. 37320/2021.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 marzo 2023 si costituiva in giudizio Regione Lombardia, evidenziando in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo ad ASMEL e, per mero scrupolo difensivo, richiamando le argomentazioni di merito

svolte nel giudizio di riassunzione proposto dal Comune di Pieve Emanuele nell'ambito del giudizio per il quale il Tribunale di Milano disponeva la riunione.

A seguito dello svolgimento delle rispettive attività difensive, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Settima, con sentenza n. 8626/2023, pubblicata in data 6 novembre 2023, accoglieva la domanda del Comune di Pieve Emanuele e provvedeva alla disapplicazione del Decreto di decadenza n. 13470 del 6 novembre 2020.

La decisione del Giudice di primo grado, per quanto rileva in questa sede, condannava Regione Lombardia:

- al pagamento a favore del convenuto in riassunzione Comune di Pieve Emanuele la somma di € 233.811,89, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dal 5 gennaio 2020 sino al pagamento;
- alla rifusione delle spese di lite in favore Comune di Pieve Emanuele, che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

A fronte delle contrapposte tesi sostenute dal Comune di Pieve Emanuele, da ASMEL e da Regione Lombardia in merito alla legittimità del provvedimento di decadenza assunto, la motivazione del Tribunale di Milano si incentrava sulla nozione di irregolarità contenuta nell'articolo 2, n. 36) del Regolamento UE del 17 dicembre 2013, n. 1303 e sulle procedure di rettifiche finanziarie che devono essere adottate dagli Stati Membri dell'Unione di fronte a tali violazioni, disciplinate dall'articolo 143 del medesimo Regolamento UE.

La disposizione di cui all'articolo 8 dell'”*Accordo tra Regione Lombardia e i Comuni di Assago, Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido San Giacomo per la Realizzazione del progetto denominato “Più Bici” – Asse Nord*”, la quale prevede espressamente che costituisce motivo di decadenza dal contributo erogato “*l’emergere, in sede di verifica, di irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato*”, veniva quindi interpretata restrittivamente dal giudice primo grado, in ossequio alla

nozione di irregolarità che emergerebbe dal Diritto dell'Unione Europea, titolare del Fondo erogante, la quale imporrebbe unicamente una verifica circa la sussistenza di un pregiudizio economico al bilancio dell'Unione Europea, nel caso di specie insussistente.

Regione Lombardia, con atto di citazione notificato al Comune e ad Asmel Società Consortile in data 4 dicembre 2023, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8626 del 6 novembre 2023 citata, adducendo l'erronea e falsa applicazione dell'articolo 143 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in relazione alle violazioni di cui agli articoli 37, 39, 41 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 emerse nel corso della procedura di gara da parte del Comune di Pieve Emanuele e di ASMEL e chiedendone l'integrale riforma.

Con l'atto di citazione in appello menzionato, Regione Lombardia formulava altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 283 c.p.c., sottolineando la necessità di tenere in debita considerazione il disposto dell'articolo 4.1 delle *“Linee Guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammissibili della misura della mobilità ciclistica”*, approvate con D.d.s. 24 novembre 2016, n. 12198 e pubblicate sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 29 novembre 2016, il quale prevede regole stringenti per la rendicontazione e il monitoraggio delle spese sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione degli investimenti previsti nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lombardia, Asse IV – Azione IV.4.E.1.1.

La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata veniva considerata necessaria anche al fine di procedere con il ripristino delle procedure previste dalla Misura di finanziamento, ovvero con l'inserimento nel Sistema Informativo SIAGE della documentazione tecnico/amministrativa riferita a tutte le fasi di realizzazione dell'intervento, compresa la rendicontazione finale delle spese sostenute (fatture/mandati di pagamento/quietanze) da parte del soggetto beneficiario.

Con comparse di risposta depositate rispettivamente in data 1° febbraio 2024 e 12 febbraio

2024, il Comune ed Asmel Consortile, si costituivano nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G.A. 3386 del 2023 chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato.

All'udienza dell'11 aprile 2024, il Comune si impegnava a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino alla definizione del grado di giudizio di appello e i difensori delle parti chiedevano fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 352 c.p.c., dando atto che nelle more si sarebbero impegnati per trovare una definizione transattiva.

Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà delle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia e fissava, anche a seguito di una richiesta congiunta di rinvio, l'udienza del 12 dicembre 2024 al fine di verificare il buon esito delle trattative pendenti tra le parti.

Nelle more, con comunicazioni inviate a mezzo e-mail in data 29 ottobre 2024 e a mezzo Pec in data 22 novembre 2024 a seguito dell'invito formulato da Regione Lombardia in tal senso, il Comune trasmetteva a Regione l'attestazione della piena fruibilità dell'intervento (Progetto "Più Bici" CUP J41B18000000006), delle spese effettivamente sostenute, del Certificato di Regolare Esecuzione con il relativo provvedimento di approvazione, nonché dalla rendicontazione delle spese sostenute.

Il Comune di Pieve Emanuele precisava che, con atto di Deliberazione n. 120 del 27 novembre 2017 la Giunta Comunale approvava il progetto di livello definitivo e contestualmente approvava il **Quadro Economico** dell'intervento relativo all'ambito territoriale di Pieve Emanuele, dell'importo complessivo di **euro 349.077,17** [di cui **euro 233.811,89** (66,98) finanziati con contributo regionale e **euro 115.265,28** (33,02%) finanziati con fondi di bilancio comunale] e che i monitoraggi di spesa con relativi giustificativi ed atti di approvazione venivano trasmessi tramite l'applicativo SIAGE fino alla data dell'intervenuta decadenza dal finanziamento.

A seguito della verifica della rendicontazione presentata dal Comune di Pieve Emanuele, Regione Lombardia, dopo aver rilevato che per mero errore materiale veniva riportato un CUP

errato su quasi tutti i documenti prodotti (era omessa una cifra all'interno del codice) accertava che la spesa effettiva sostenuta dal Comune di Pieve Emanuele per l'intervento ammontava ad **euro 301.122,30**, con conseguente quantificazione dell'importo asseritamente di competenza di Regione Lombardia ad una cifra pari a € **201.691,71** euro [vale a dire: euro **301.122,30 x 66,98%**].

Tanto premesso, le Parti stesse, ferma la certezza delle buone ragioni di ciascuno e al solo fine di porre termine alla vicenda contenziosa che crea un danno per entrambi gli Enti Pubblici coinvolti, hanno raggiunto il presente accordo transattivo regolato dai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

- 1) Regione Lombardia si impegna, entro l'esercizio 2024 ad assumere gli atti di impegno e liquidazione a favore del Comune di Pieve Emanuele a riconoscimento di tutte le spese effettivamente sostenute nella percentuale definita nell'Accordo sottoscritto con Regione (66,98%), come avvenuto per tutti gli altri lotti del progetto integrato "Più Bici", quantificate nella somma pari a € **201.691,71** euro [vale a dire: euro **301.122,30 x 66,98%**];
- 2) Regione Lombardia si impegna altresì a riconoscere al Comune, entro la medesima data, la percentuale dell'85% degli interessi moratori sulla spesa riconosciuta ai sensi del Punto 1 maturati ai sensi dell'articolo 1284, comma 4 c.c. a partire dal 5 gennaio 2020 (come esplicitato nella sentenza resa dal giudice di primo grado) e sino alla data dell'avvenuta proposizione dell'atto di appello e precisamente sino al giorno 4 dicembre 2023 per una cifra pari a € **58.770,34** per un totale complessivo di € **260.462,05**;
- 3) Il Comune di Pieve Emanuele si assume l'esclusiva responsabilità dell'errata indicazione del CUP sugli atti facenti parte della rendicontazione presentata e per la piena fruibilità e funzionalità dell'opera, nonché la valutazione di eventuali provvedimenti da assumere a riguardo, manlevando Regione Lombardia da qualsiasi

tipologia di responsabilità che possa essere connessa alla commissione di tale errore materiale;

- 4) Regione Lombardia si impegna a rinunciare al giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano avente R.G.A. n. 3386 del 2023 a spese compensate e il Comune si obbliga ad accettare tale rinuncia che verrà formalizzata a seguito della ricezione delle somme pattuite e specificate come ai punti 1) e 2) da parte del Comune di Pieve Emanuele e dichiara di null'altro avere a pretendere da Regione Lombardia con riferimento alle vicende sottese alla definizione del presente accordo transattivo;
- 5) Le parti contraenti riconoscono, dandosene vicendevolmente atto, che il presente accordo, così come le reciproche rinunce e concessioni oggetto del medesimo che vengono espressamente accettate, soddisfano la comune esigenza di prevenire ed evitare l'alea, le spese e le lungaggini del giudizio, senza che ciò comporti, con riferimento all'oggetto del medesimo, accettazione alcuna di responsabilità e/o riconoscimento di debito e/o acquiescenza alle avverse ragioni, a stralcio e transazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa, dedotta e deducibile, dall'altra parte. Gli accordi e gli obblighi di cui ai precedenti punti costituiscono il prezzo per l'eliminazione di ogni motivo di contrasto già insorto e/o insorgendo tra le parti e che tragga causa – a qualunque titolo – dalla vicenda dedotta in giudizio, intendendosi i relativi diritti e le conseguenti azioni vicendevolmente rinunciate anche per il futuro e pure con riferimento ad altre diverse pretese minori, null'altro volendosi escludere anche se non qui, espressamente, richiamato. Tali specificazioni dell'oggetto della rinuncia sono compiute a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, ribadendo le parti di ritenere, definitivamente ed irrevocabilmente, eliminata, con la presente conciliazione, ogni possibile ragione di doglianza nei confronti dell'altra.

Milano, dicembre 2024

Per Regione Lombardia

Per il Comune di Pieve Emanuele